



COMUNE DI SCALDASOLE Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE

Tel. +39 0382 997454 Fax +39 0382 996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it Pec comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it

N. registro ordinanze: 2

Data: 10/01/2014.

INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO REGOLAMENTATO A DISCO ORARIO IN VIA PIAVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

- Appreso che la locale agenzia postale è interessata quotidianamente da un elevato afflusso di utenti, provenienti in buona parte dai comuni vicini;
- Considerato che nelle vicinanze si trova un solo parcheggio, ove è consentita la sosta per non più di 7 veicoli contemporaneamente;
- Ravvisata l'opportunità di favorire l'utilizzo degli spazi nell'area sopra indicata per la sola sosta breve, al fine di consentire il ricambio dei veicoli su tali spazi e una maggiore fruibilità degli stessi;
- Ritenuto che il sistema più adatto a tale scopo sia la regolamentazione di questi spazi mediante il sistema del disco orario;
- Visto il decreto legislativo n. 267/2000, e in particolare l'art. 107;
- Visto l'art. 7 del codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Visti gli artt. 157, 158 e 188 del del codice della strada;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, è istituita la sosta regolamentata, mediante sistema del disco orario, in via Piave, nel parcheggio tra l'intersezione con via IV novembre e l'intersezione con via Marconi.
Nell'area sopra indicata, il periodo di sosta consentito viene fissato in un'ora nei giorni feriali, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Dall'area soggetta alla regolamentazione a disco orario sono escluse le zone in cui la sosta è vietata, nonché i posti riservati a vario titolo.
2. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale.
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1, esponendo l'orario di inizio della sosta e mantenendo la sosta del veicolo entro il periodo consentito.
4. Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
5. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1), saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt 7 e 157 del c.d.s..
6. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
7. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del c.d.s..



Il Responsabile del Servizio

Luigi Rabeschi